



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Regolamento interno per la preparazione e lo svolgimento della prova finale del Corso di Laurea in Scienze dell'educazione

Articolo 1 – Definizione della prova finale

In conformità con quanto sancito dal Regolamento Didattico di Ateneo, il titolo di studio del Corso di Laurea triennale è conferito previo superamento di una *prova finale* le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal presente Regolamento interno.

Articolo 2 – Caratteristiche generali della prova finale

La prova finale consiste in attività di ricerca bibliografica, eventualmente correlata a una ricerca sul campo, o a uno sviluppo dell'esperienza di tirocinio, o a una rielaborazione del proprio percorso formativo, ovvero a un lavoro multimediale, espressivo o performativo, nonché di studio indipendente e di stesura di un elaborato scritto, attività che comportano un impegno complessivo per lo studente pari *al numero di crediti formativi previsti dal regolamento del Corso di laurea*. Esse sono svolte in autonomia dallo studente, sotto la guida di un supervisore che assume il ruolo di *relatore* (come stabilito al successivo Art. 4).

Articolo 3 – Diverse tipologie di prova finale

In base alle caratteristiche generali della prova finale, sancite dall'Art. 2 del presente Regolamento, si individuano le seguenti tipologie di prova finale:

1. un *lavoro di ricerca bibliografica e di sintesi* su una tematica/problematica specifica, quantificabile in un minimo di una trentina di cartelle a 2.500 battute a cartella (75.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi;
2. uno *sviluppo del lavoro di tirocinio*, purché la prova finale rappresenti un impegno concretamente distinto dal tirocinio e che comporti un sostanziale approfondimento anche teorico del tema trattato, quantificabile in un minimo di una trentina di cartelle a 2.500 battute a cartella (75.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi;
3. un breve lavoro di *ricerca sul campo* (incluse le attività basate su documentazioni, osservazioni, indagini analitiche e sperimentali, ivi comprese le attività in laboratori) che poggi su di una bibliografia criticamente assimilata, sia in funzione della prova finale stessa, sia nel corso del triennio di studio. Tale lavoro di ricerca, che necessariamente deve concretizzarsi in un elaborato scritto, può anche fare parte di un progetto collettivo o di *équipe*, purché il segmento di ricerca assegnato a ogni singolo studente comporti un impegno non inferiore a una trentina di cartelle a 2.500 battute a cartella (75.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi. Si richiede quindi che il compito di ognuno dei partecipanti alla ricerca sia personalizzato e individuabile con chiarezza;
4. un *lavoro di ricerca e di elaborazione con strumenti di tipo multimediale o con linguaggi di tipo espressivo o performativo*, che si concretizzino in un prodotto multimediale (*presentazione, filmato, etc.*), o in un prodotto espressivo o performativo purché necessariamente accompagnato da una presentazione testuale di almeno una quindicina di cartelle di 2.500 caratteri a cartella (35-40.000 caratteri).

5. Una *rielaborazione del proprio percorso formativo*, un lavoro approfondito di descrizione e riflessione sul proprio percorso di studi, volto a testimoniare gli snodi fondamentali della propria formazione, le competenze acquisite e la capacità riflessiva di leggere organicamente il percorso in relazione alla futura professionalità educativa, quantificabile in un minimo di una ventina di cartelle a 2.500 battute a cartella (50.000 caratteri), indice e bibliografia esclusi.

Articolo 4 – Supervisione della preparazione della prova finale

Il lavoro di ricerca e l'elaborato finale sono condotti sotto la responsabilità di un relatore che può essere un professore di I o II fascia, un ricercatore, un professore a contratto, un assegnista di ricerca, un cultore ufficiale della materia, un supervisore di tirocinio.

Articolo 5 – Procedura per concordare la prova finale

La prova finale dovrà essere concordata dallo studente con il relatore del Corso di Laurea cui afferisce, non prima di aver accumulato almeno 120 crediti (CFU). In questa sede il docente potrà dare alcune indicazioni allo studente sul piano di studi, richiedendo in casi specifici di ricorrere a biennalizzazioni, onde evitare che la prova finale avvenga in un campo in cui le competenze dello studente si limitano a un solo esame.

Articolo 6 – Discussione della prova finale

L'elaborato viene esaminato da una Commissione preposta durante una prova finale di norma composta dal relatore e da almeno un altro docente del Corso di laurea, ovvero da un professore a contratto, da un assegnista di ricerca, da un cultore ufficiale della materia, da un supervisore di tirocinio. La commissione deve prevedere almeno un docente strutturato.

Articolo 7 - Procedura di conferimento della Laurea

Il conferimento della Laurea avverrà in seduta pubblica davanti a una Commissione di docenti a ciò preposta, la Commissione prenderà in esame il curriculum del candidato e la sua prova finale ed esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva.

Articolo 8 – Progetto Politiche Attive: orientamento/consulenza per la preparazione della prova finale

Il progetto delle Politiche Attive offre un supporto in termini di orientamento e consulenza nella fase iniziale della preparazione della prova finale. In particolare, gli studenti e le studentesse possono rivolgersi alle Politiche Attive per conoscere e comprendere le diverse tipologie di prova finale; per iniziare a delineare possibili aree tematiche in relazione ai propri interessi, al proprio percorso formativo e ai propri progetti professionali; per definire i primi passi in vista dell'individuazione e della ricerca di un relatore.

Articolo 9 – Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 02/07/2016.